REGOLAMENTO (CEE) N. 459/70 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 1970
che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione delle mele da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2513/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, relativo al coordinamento e all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che nella Comunità la produzione di mele durante l'attuale campagna raggiunge un volume di 7 milioni di tonnellate secondo le informazioni attualmente disponibili ; che tale produzione supera di 550 mila tonnellate circa quella della campagna 1967/1968, durante la quale si sono dovute ritirare dal mercato oltre 300.000 tonnellate ; che, nell'attuale stato delle giacenze, è prevedibile che un'eccedenza dello stesso ordine di grandezza non potrà essere venduta in condizioni normali prima della fine della campagna rischiando pertanto di dover formare oggetto di misure d'intervento dato che il magazzinaggio non può essere prolungato per motivi tecnici oltre un certo periodo ;

considerando che una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 159/66/CEE è stata costatata in Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo ; che, nei Paesi Bassi, il fatto che la situazione di crisi non sia ancora stata costatata è dovuto a circostanze particolari, provocate da una domanda relativamente selettiva concernente soprattutto le migliori varietà e qualità ; che la Commissione ha proposto al Consiglio misure volte ad ovviare a tali circostanze particolari ; che in Germania, infine anche, i corsi sono molto bassi, dato che il governo tedesco ha adottato varie misure al fine di favorire il collocamento del prodotto in oggetto ;

considerando che durante il secondo trimestre dell'anno sono state costatate in generale rilevanti importazioni di mele nella Comunità che si riferiscono soprattutto a frutta del nuovo raccolto ; che le due categorie di prodotti sono tuttavia facilmente sostituibili ; che, pertanto, le importazioni dai paesi terzi durante il secondo trimestre possono accentuare la flessione dei corsi e provocare un aumento dei quantitativi da ritirare dal mercato ;

considerando che sino all'attuale campagna esistevano dei regimi nazionali restrittivi all'importazione nella Comunità ; che la liberalizzazione delle importazioni alla data del primo marzo 1970 rischia di determinare un incremento dei quantitativi importati ;

considerando che dalla valutazione, di cui sopra, della situazione del mercato si può desumere che il mercato della Comunità rischia di subire, in seguito alle importazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che è necessario adottare misure di salvaguardia ;

considerando che tali misure di salvaguardia devono avere l'effetto di limitare le importazioni a quelle che possono essere assorbite dal mercato comunitario senza aggravare la situazione di questo in seguito alla loro ammissione ;

considerando che a tal fine occorre adottare un meccanismo di sospensione delle importazioni ricorrendo ad un sistema di titoli d'importazione che saranno rilasciati nella misura in cui lo consenta la situazione del mercato comunitario ; che tale regime è atto a garantire agli importatori della Comunità, che hanno ottenuto dei titoli, che le loro importazioni non saranno ostacolate da successive misure di salvaguardia ; che detti importatori possono continuare pertanto a prendere le loro disposizioni commerciali a più lungo termine, come in uso nel commercio per il prodotto in oggetto e che la gestione del sistema di titoli d'importazione deve effettuarsi tenendo conto della situazione del mercato comunitario e degli obblighi derivanti dagli impegni internazionali nonché della Comunità ;

considerando che, per il ricorso ad un sistema di titoli di importazione, è necessario che gli Stati membri adottino alcune disposizioni per la sua instaurazione ; che tale regime non può essere applicato pertanto con effetto immediato, ma soltanto dal primo aprile 1970, data a decorrere dalla quale si può stimare che, in mancanza di misure di salvaguardia, potrebbe manifestarsi la perturbazione ; che, pertanto, viene tenuto conto della situazione dei prodotti che si travano in corso di trasporto verso la Comunità,

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal primo aprile 1970 al 30 giugno 1970 le importazioni nella Comunità di mele diverse dalle mele sidro (voce 08.06 A II della tariffa doganale comune) sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Nelle condizioni previste dall'articolo 2 gli Stati membri rilasciano il titolo a tutti gli interessati che ne facciano richiesta, a prescindere dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

3. Il titolo è valido per una importazione da effettuare durante la sua durata di validità nello Stato membro che l'ha rilasciato.

4. La richiesta del titolo è abbinata alla costituzione di un deposito cauzionale di 2 unità di conto per 100 kg di peso netto per garantire l'impegno d'importare durante la durata di validità del titolo ; tale deposito, salvo in caso di forza maggiore, rimane incamerato totalmente o in parte, qualora l'importazione non abbia luogo entro tale termine o sia effettuata solo parzialmente.

Articolo 2

1. Alla fine di ogni settimana e per la prima volta il 20 marzo 1970 gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli d'importazione durante la settimana, indicando i mesi ai quali si riferiscono.

2. In base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e decide in merito al rilascio dei titoli.

3. I titoli d'importazione sono rilasciati allo scadere del termine di 10 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda purché nel frattempo sia stata adottata una decisione positiva nei loro confronti ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 3

1. Il rilascio del titolo d'importazione crea :

— il diritto d'importare al massimo il 105 %

— l'obbligo d'importare almeno il 95 %

del quantitativo netto indicato dalla merce durante il periodo di validità del titolo.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dal titolo non sono trasferibili.

Articolo 4

La durata di validità del titolo corrisponde al periodo rappresentato dal mese indicato nella domanda e comprende inoltre i 5 giorni che precedono e seguono tale periodo.

Articolo 5

Il titolo d'importazione deve indicare :

a) il cognome, nome e indirizzo del richiedente ;

b) la designazione della merce con la sottovoce della tariffa doganale comune cui essa appartiene ed il numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio con l'estero ;

c) il presunto paese di provenienza del prodotto ;

d) il quantitativo di merce espresso in chilogrammi di peso netto ;

e) la durata di validità.

Articolo 6

Il deposito cauzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 4, può essere costituito in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il rilascio del titolo.

Articolo 7

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8,

a) il deposito cauzionale è totalmente incamerato qualora l'obbligo d'importare non sia stato assolto durante il periodo di validità del titolo ;

b) il deposito cauzionale è incamerato parzialmente se l'importazione effettuata è inferiore di oltre il 5 % al quantitativo indicato nel titolo. L'importo incamerato è calcolato in base alla differenza tra il quantitativo indicato nel titolo diminuito del 5 % e il quantitativo effettivamente importato.

2. Il deposito cauzionale è svincolato immediatamente

a) per le domande ritirate durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 ;

b) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, in proporzione alla quantità per la quale non è stata soddisfatta la domanda.

Articolo 8

1. Qualora l'importazione non possa essere effettuata durante il periodo di validità del titolo in se-

guito ad una circostanza da considerare come caso di forza maggiore, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo decide, a richiesta dell'interessato, che l'obbligo di importare è annullato e il deposito cauzionale non è incamerato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le circostanze riconosciute come casi di forza maggiore.

3. L'importatore fornisce, mediante documenti ufficiali, la prova della circostanza considerata come caso di forza maggiore.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY